

CAMERA DEI DEPUTATI XVII LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE

Norme in materia di regolamentazione della professione di mediatore familiare.

Modifiche agli articoli 178, 706, 708, 709-ter e 711 del codice di procedura civile e agli articoli 336, 337 ter, quater, sexies, nonché agli articoli 14, 19, 22 e 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di affidamento condiviso

ONOREVOLI DEPUTATI

La legge 8 febbraio 2006, n. 54, sull'affidamento condiviso si è rivelata, per usare le parole della sua correlatrice al Senato (Sen. Baio), «un autentico fallimento, pur duro da ammettere». A otto anni dalla sua approvazione, inoltre, la mediazione familiare non è mai decollata e l'Italia è sempre uno degli ultimi Paesi del mondo industrializzato per quanto riguarda la co-genitorialità (co-parenting) delle coppie separate. Inoltre rammentiamo che l'Italia è il Paese più sanzionato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per non avere saputo tutelare i rapporti dei figli col genitore meno coinvolto. Migliaia di minori perdono ogni anno contatto con uno dei genitori con importanti conseguenze sociali e biomediche e non si prevede che miglioramenti possano derivare dal recente decreto legislativo 154 detto "Decreto sulla Filiazione".

Questa tragica situazione non deve stupire in quanto difficilmente una legge priva di indicazioni temporali è storicamente servita, anche all'estero, per superare la mera enunciazione teorica e consentire una condivisione materiale di cure. Per chiarire la distinzione tra forma e sostanza ricordiamo che in Paesi esteri che si sono trovati ad affrontare questa tematica molto prima di noi (in Svezia il divorzio esiste dal 1913, negli USA dal 1906), si era già teorizzata da tempo la distinzione tra joint legal custody (affidamento legalmente condiviso) e joint physical custody (o shared custody) cioè affido materialmente condiviso.

Illuminante il caso della Svezia: qui nel 1989 venne promulgata una legge sull'affidamento condiviso assai simile alla nostra 54/06. Negli anni successivi nessuna modifica dei costumi giudiziari avvenne e pertanto nel 1998 si rese necessaria una legge che dava priorità all'affido materialmente condiviso; in pochi anni l'affido paritetico passò dal 3 al 18% e, oggi, a circa il 30%. Inoltre negli USA si parla da lustri anche di sole physical custody (affido materialmente esclusivo) per quei casi in cui alla eventuale condivisione formale non segue comunque quella materiale (in Italia sarebbe oggi affido materialmente esclusivo circa il 95% dei casi!). Questo disegno di legge, di respiro culturale internazionale, non si basa quindi solo sulla mera analisi della giurisprudenza italiana e sugli elementi emersi nelle audizioni dei progetti di legge di riforma tenutesi nella scorsa legislatura, ma anche sulla doverosa analisi delle esperienze, degli errori e delle buone prassi di Nazioni estere che hanno affrontato le stesse tematiche e le stesse difficoltà molti anni prima di noi (in Italia il divorzio è legge relativamente nuova essendo entrata in vigore il 18 dicembre 1970 mentre, per fare un ulteriore esempio, in Belgio esiste ininterrottamente dal 1789) anche allo scopo di evitare di ripeterne gli sbagli; esso si fonda inoltre su uno studio approfondito della ormai ampia letteratura scientifica internazionale disponibile sul tema in questione. In particolare, molti elementi sono stati tratti dalle recenti e autorevoli conferenze internazionali multidisciplinari sulla *shared custody* di Coimbra (20-21 giugno 2013), di Bonn (10-11 agosto 2013), di Strasburgo (Parlamento europeo, 23 ottobre 2013), dell'Assemblea dell'International Council on Shared Parenting, (Bonn 22-23 febbraio 2014) nonché dalla allegata relazione tecnica elaborata dal dottor Vittorio Vezzetti, (pediatra, referente scientifico della piattaforma europea per la *joint custody and childhood* Colibri nonché membro del direttivo dell'ICSP, autore della prima indagine comparativa sull'affido condiviso in Europa, già presentata all'Europarlamento) coadiuvato dall'avvocato Simone Pillon (membro del direttivo del *Forum* delle associazioni familiari).

Un primo punto affrontato da questo progetto è quello della mediazione familiare: la mediazione familiare è una delle buone pratiche più diffuse per la cura delle situazioni familiari in crisi. Sviluppata negli anni '80 negli Stati Uniti d'America e poi importata in Europa, è già ampiamente

praticata anche nel nostro Paese, anche se i riferimenti normativi per la sua regolamentazione e per la sua promozione sono ancora vaghi e insufficienti. Ulteriori ostacoli alla sua diffusione in Italia sono legati all'assenza totale, a differenza che nei paesi scandinavi, di *gender equity* nei procedimenti giudiziari (sbocco naturale nel caso in cui fallisca la mediazione) che ne riduce fortemente l'efficacia e anche all'impossibilità per codice deontologico dei mediatori italiani di un invio ordinato dal giudice (nei Paesi anglosassoni invece questa opzione è praticata).

Già nel 1998, con la raccomandazione n. R. 1 del Consiglio dei Ministri degli Stati Membri, in data 21 gennaio 1998, il Consiglio d'Europa raccomandava agli Stati membri di introdurre e promuovere la mediazione familiare e di potenziare l'opera di mediazione familiare esistente, adottando o rafforzando le misure necessarie per la promozione e l'utilizzazione della mediazione familiare quale strumento appropriato per la soluzione delle dispute familiari. Una piena applicazione della mediazione familiare porterebbe innumerevoli benefici alla qualità della vita delle persone – sempre più – coinvolte nelle dinamiche della crisi familiare e consentirebbe di

1. Migliorare la comunicazione tra i membri della famiglia
2. Ridurre il conflitto fra le parti in disputa
3. Creare degli accordi amichevoli
4. Garantire continuità delle relazioni personali tra genitori e figli
5. Assicurare un effettivo diritto alla bi-genitorialità per i minori
6. Abbattere i costi sociali ed economici della separazione e del divorzio per le parti e per lo Stato e gli altri enti pubblici
7. Ridurre i tempi necessari alla soluzione del conflitto

Nel nostro Paese la riforma di cui alla Legge 54/2006 ha introdotto un accenno all'istituto della mediazione familiare nell'ex art. 155-sexies del codice civile che tuttavia si limita a consentire al Giudice di rinviare l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti *“per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo”*.

Nel frattempo è entrata in vigore il DLgs 4 marzo 2010 che – aggiornato alla Legge 98/2013 per superare le censure della sentenza n. 292 del 6 dicembre 2012 della Corte Costituzionale – introduce e regola la mediazione civile obbligatoria *“ad experimentum”* per numerosissime materie. Introducendo principi affini e confermando lo spirito della promozione delle procedure di ADR auspicato dalla citata raccomandazione europea la Legge 98/2013 ha contemperato le avverse esigenze di alcune delle parti in gioco mediante

1. La competenza territoriale dell'organismo di mediazione
2. La durata del procedimento di mediazione
3. Le sanzioni in caso di mancata partecipazione alla mediazione
4. La proposta del mediatore
5. La mediazione delegata dal Giudice
6. L'efficacia dell'accordo di mediazione e la sua trascrivibilità in determinati casi
7. L'assistenza obbligatoria degli avvocati nel corso della procedura di mediazione
8. La riduzione dei costi della mediazione.

Il *“Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale”* pubblicato dalla Commissione Europea nel 2002 prevede esplicitamente al paragrafo 2.2.2 che gli Stati membri promuovano l'ADR in materia familiare pur consapevole che alcune questioni riguardanti il Diritto di Famiglia riguardano diritti indisponibili e interessano l'ordine pubblico e necessitano dunque dell'apporto del Giudice per poter acquistare esecutività. Altri utili elementi possono essere desunti dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4 che ha regolato le professioni non organizzate. Pur tenendo presenti le peculiarità della materia della mediazione familiare numerosi sono gli elementi di affinità tra le due materie per cui appare necessario un coordinamento utile a regolamentare e incentivare la mediazione familiare per diffonderla e

renderla finalmente fruibile alle famiglie. Debbono infine essere considerate le numerose proposte di legge già presentate alle camere e che hanno ad oggetto una ulteriore riforma della Legge 54/2006 onde offrire maggiori spazi per la conciliazione, la consulenza familiare e la mediazione familiare. Se è vero che la mediazione familiare, in linea di principio, non dovrebbe essere obbligatoria, è altrettanto vero che un suo efficace impiego non può prescindere da una sua convinta incentivazione da parte della Legge e da un approccio giudiziario votato a una maggiore equità di genere nella valutazione della genitorialità.

L'art. 1 del presente progetto di legge vuole identificare la figura del mediatore familiare, stabilendo i requisiti per l'esercizio di tale professione salvaguardando in via transitoria coloro che abbiano già avuto una formazione professionale a ciò finalizzata. La regolamentazione della professione è demandata alla vigente legge 4/2013. L'art. 2 recepisce il contenuto della Raccomandazione del Consiglio d'Europa m. R. (98) 1 del 21/01/1998. L'art. 3 rafforza il principio di riservatezza del procedimento. L'art. 4 norma i passaggi del procedimento di mediazione familiare, con ampi rimandi alla vigente normativa in materia di mediazione civile. Gli articoli 7 e 8 introducono invece il doppio percorso di accesso al procedimento di separazione, esternalizzando il prescritto tentativo di conciliazione, fornendo una prima informazione sull'esistenza dei servizi di mediazione e incentivando le coppie a presentarsi in tribunale dopo aver redatto e concordato il piano educativo e il piano di riparto delle spese, pena un rallentamento della procedura. L'articolo 9 intende rendere più incisivo il ricorso *ex* articolo 709-*ter* del codice di procedura civile: la mera ammonizione si è rivelata un'arma spuntata incapace di frenare gli atteggiamenti più spregiudicati dei genitori. All'articolo 11, le modifiche all'articolo 337 *ter* del codice civile tendono a compensare la sperequazione temporale attualmente esistente per cui ad esempio, in regime di affidamento condiviso, la media di pernottamenti mensili presso il genitore meno coinvolto è oggi pari a circa sei ma con tantissimi casi in cui, pur in regime di affidamento condiviso, non sono formalmente concesse che poche ore e senza pernotti) e il tempo teoricamente concesso è del 17 per cento (10 per cento *versus* 90 per cento per minori sotto i sei anni). Per facilitare un clima di dialogo si è pensato di prendere a prestito una eccellenza mondiale e cioè quella dei *parental plans* olandesi: essi devono obbligatoriamente essere presentati al magistrato per evitare il triste fenomeno dei provvedimenti fotocopia ed avere ordinanze integrate alla realtà del caso specifico. Con un comma di nuova introduzione si è posta attenzione al problema del trasferimento dei minori che incide moltissimo sulla perdita di un genitore. Si è quindi pensato anche di impedire iscrizioni a scuole e istituti d'infanzia non concordate, per evitare quelle situazioni, troppe, in cui il giudice, posto di fronte al fatto compiuto dell'integrazione del minore a grande distanza dal luogo d'origine, ritiene che sarebbe di troppo disagio mutare ancora la scuola e avalla l'abuso. Inoltre, coerentemente con alcuni indirizzi giurisprudenziali anche italiani e legislativi esteri (Svezia per esempio), si è voluto porre fine al paradosso che sul genitore privato della propria genitorialità tramite il trasferimento a distanza dei figli ricada anche integralmente l'onere economico, oltre che fisico, per riuscire a mantenere in essere almeno una parvenza di rapporto genitoriale. Spesso, infatti, tale situazione sfocia nell'insostenibilità di affrontare anche le spese di trasporto e soggiorno e nell'abbandono forzato della prole. La soglia di attenzione di otto chilometri per il trasferimento della prole prende spunto da alcuni precedenti giurisprudenziali stranieri e corrisponde al diametro medio di un comune nazionale. Nel sostituire l'attuale quarto comma dello stesso articolo 337 *ter*, infine, si rende ineludibile il mantenimento diretto anche attraverso forme già in uso all'estero : il conto cointestato, che elimina la posizione del genitore

«Bancomat» emarginato consentendo un maggior controllo reciproco, e le somme vincolate al minore (ad esempio su un libretto nominale) come assicurazione che la cifra versata venga utilizzata per il suo scopo primigenio. All'articolo 13, che modifica l'articolo 337 sexies del codice civile, si introducono novità volte sia a tutelare i minori sia a ridurre contemporaneamente il conflitto incentrato sulla casa. La prima opzione è, chiaramente, quella di un affidamento tale da garantire tempi paritetici che ha preso piede in molti Stati progrediti. In caso di disaccordo, coerentemente con numerose sentenze, entrano in gioco altre opzioni tra cui quella del «*nest care*», almeno momentaneo: lo stazionamento dei figli nella casa con l'alternanza dei genitori per i compiti di cura. In un momento in cui ormai tantissimi padri sono diventati *homeless*, non si ritiene più possibile eliminare a priori la possibilità di suddivisione dell'immobile. La riforma dell'articolo 337 sexies, inoltre, coerentemente con l'orientamento della Corte di cassazione (sentenza n. 26574 del 17 dicembre 2007), stabilisce che il cessato uso della casa familiare come abitazione, o l'introduzione in essa di un soggetto estraneo al nucleo originario, fa venire meno quei requisiti di «nido», di *habitat* consueto dei figli che in via del tutto eccezionale permette di superare le normali regole di godimento dei beni immobili. Pertanto, a domanda dell'interessato, il giudice accerterà le nuove circostanze e assumerà le varie decisioni che competono alle diverse situazioni di locazione, comodato o proprietà del genitore non assegnatario. Le modifiche delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, infine, tendono a risolvere un annoso problema: mentre è chiaro che il consulente tecnico è chiamato a svolgere un compito legato alle proprie competenze professionali in maniera indipendente, è altresì evidente che il controllo diretto dell'albo e degli incarichi da parte del tribunale committente lede questa autonomia professionale. E questo è tanto più vero quanto più le nuove evidenze scientifiche vanno a scontrarsi con assetti giurisprudenziali consolidati che di scientifico hanno sicuramente poco ma spesso hanno sconfinato in territori di non stretta competenza giuridica (vedi il rifiuto aprioristico dell'affidamento alternato, sconfessato da studi ed esperienze estere inerenti vaste casistiche). Capita così spesso che il parere tecnico del consulente altro non sia che una sorta di ecolalia che ripete in altri termini e con altro linguaggio il parere giuridico del giudicante committente. Modificando gli articoli in questione si avrà sicuramente un maggior dibattito e uno spostamento verso differenti approcci basati sulle nuove conoscenze.

Relazione tecnica

Nel mondo occidentale il principio della bigenitorialità viene affermato e applicato a partire dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, promulgata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. Nel nostro Paese, tuttavia, solo assai faticosamente, con un lavoro di quattro legislature, si è riusciti a far passare come forma privilegiata l'affidamento formalmente (o legalmente) condiviso. Il risultato, però, è stato fallimentare e per fare capire a tutti il senso di questo fallimento paragoniamo la nostra situazione con quella di alcuni paesi progrediti e bigenitoriali. In Italia l'affidamento a tempi paritetici è stimato intorno all'1-2%. In Belgio supera il 20%, in Quebec il 25%, in Svezia il 28% (cfr. V. Vezzetti *European children and the divorce of their parents*, Communication in European Parliament, Strasburgo, 23-10-2013 http://www.figlipersempre.com/res/site39917/res666721_europeanchildren2.pdf).

In Italia l'affidamento materialmente condiviso (qui per uniformarci alla ricerca fonte dei dati usiamo la soglia del 30% del tempo presso il genitore meno coinvolto) riguarda il 3-4% dei minori, in Belgio il 30%, in Quebec il 30%, in Svezia il 40%.

In Italia l'affidamento materialmente esclusivo riguarda oltre il 90% dei minori, in Belgio circa il 50%, in Quebec circa il 40%, in Svezia il 30%. Nel nostro paese troviamo quindi una situazione estrema

che sicuramente non rispecchia la volontà del legislatore (pur coi limiti dell'enunciato della legge 54/06) e che sta danneggiando milioni di minori italiani.

Eppure molti studi autorevoli, spesso a validazione statistica dei risultati, svolti su ampia campionatura e pubblicati su riviste scientifiche internazionalmente accreditate, evidenziano benefici per i minori in affidamento materialmente condiviso (*joint physical custody* o *shared custody*). Poiché è opinione dell'estensore che il dibattito sulla *shared custody* non possa prescindere da un nucleo di verità scientifica ricordiamo che lo studio pubblicato da *Children Society* nel 2012 su 184.396 minori di 36 Paesi industrializzati (Italia inclusa) ha dimostrato con validazione statistica che i minori (undicenni, tredicenni, quindicenni) che vivono con suddivisione paritaria dei tempi riportano un più alto livello di soddisfazione di vita rispetto ad ogni altra sistemazione di famiglia separata, solo un quarto di rango (-0,26) più basso dei bambini nelle famiglie integre. (1) Anche la comunicazione coi genitori è risultata migliore per minori in affidamento materialmente condiviso e/o paritetico nel medesimo vastissimo campione.(2) La grande ricerca di *Jablonska Lindbergh* su 15.428 undicenni, tredicenni e quindicenni ha rilevato positive influenze dell'affido paritetico sull'eventuale uso di droghe, tabacco, alcool, sulla vittimizzazione (intesa come bullismo e violenza fisica agiti e subiti) e soprattutto sul *distress* mentale (3). Benefici della residenza alternata assolutamente analoghi sono stati inoltre obiettivati dalla grande ricerca statale correlata al sondaggio nazionale svedese condotto nell'autunno 2009 da *Sweden statistics* per conto del Ministero degli affari sociali: il doppio domicilio risulta anche qui, nell'indagine ministeriale di un Paese noto per la sua serietà e il suo *welfare*, la miglior sistemazione tra tutte quelle dei figli di coppie separate: si dimostrano minori rischi per bullismo, insoddisfazione scolastica, bassa qualità di vita e malattia psichica. (4) Nel febbraio del 2014 il giornale dell'Associazione americana degli psicologi ha inoltre pubblicato un importante articolo di Richard Warshak che ha ricevuto l'endorsement di 110 psicologi e psichiatri di fama mondiale. Le conclusioni della revisione della letteratura degli ultimi 45 anni, oltre a chiarire la scarsa portata degli studi della psicologa femminista australiana Jenni McIntosh paladina dei nemici della *shared custody*, affermano che sono generalmente da privilegiare piani genitoriali che bilancino il tempo di cura tra i genitori separati e che è meglio per il minore anche sotto i 4 anni pernottare ed essere curato da due genitori in due case diverse piuttosto che trascorrere del tempo nella medesima magione con un solo genitore. (5)

Lo studio svedese del 2013 di Malin Bergstrom in collaborazione con l'Università di Stoccolma e l'istituto Karolinska ha poi evidenziato su 164.580 ragazzi svedesi che i parametri migliori relativamente a disturbi psicosomatici, benessere fisico, psicologico e sociale, malattie mentali, insoddisfazione circa le relazioni coi propri genitori sono quelli di coloro che vivono in famiglie intatte ma i minori che spendono tempi sostanzialmente eguali presso i due genitori si confermano la miglior struttura familiare tra tutte quelle delle famiglie separate. (6)

E' triste quindi pensare che di fronte a pronunciamenti di questa portata a favore della condivisione materiale e temporale delle cure il decreto 154 del 28/12/2013 abbia imposto la scelta di una residenza abituale e che l'utente medio del tribunale italiano possa ricevere sentenze di questo tenore: «Questo tribunale per propria giurisprudenza costante non condivide una frammentazione del tempo del minore eccessiva che costringa di fatto i figli a veri e propri mini-traslochi ogni pochi giorni ritenendosi che ciò sia pericolosamente destabilizzante e che comunque il bene primario oggetto della tutela del legislatore è sempre il minore e non certo l'interesse o l'aspettativa del genitore di avere con sé il figlio per lo stesso tempo, in termini di computo aritmetico, dell'altro» (cfr.sentenza 3053/03 dei giudici Carmelo Leotta, Francesco Paganini, Anna Giorgetti Tribunale di Varese, anno 2007). Dal che si evince che per loro stessa ammissione interi tribunali non basano le sentenze e la determinazione del bene da tutelare (l'interesse del minore) su dati scientifici ed esperienze di Paesi più avanzati ma sulla statica giurisprudenza, per di più locale, in modo da evitare eventuali contaminazioni migliorative dai tribunali vicini. È palese il nocimento che può derivare ai nostri minori da questo equivoco procedurale. Oppure, ancora più clamorosa, ricordiamo l'analogia sentenza che recita: «Giova ricordare che è giurisprudenza ormai costante di

questo Tribunale di non consentire, nemmeno nei casi di residenza di entrambi i genitori in enti separati di un medesimo edificio, il palleggio *ping-pong* della prole. Esso è irrispettoso della dignità personale (il minore viene trattato alla stregua del proverbiale "pacco postale", per richiamare l'espressione coniata dalla saggezza popolare) ed è una soluzione sempre votata a rapido decadimento, man mano che il bambino cresce o mutano gli orari (o i turni...) lavorativi dei genitori o dei loro eventuali nuovi partner e nuovi figli (... *omissis* ...) la "filosofia" genitoriale del ricorrente, in completa divergenza con quanto sopra ritenuto, fa fondata-mente temere al Collegio che egli non possa condividere l'affidamento della bambina con la madre, perché sembra indice di una considerazione prevalente di sé, piuttosto che di quella della figlia e, pertanto, fa temere un pregiudizio per quest'ultima, tutte le volte che egli dovesse essere chiamato a prendere insieme alla madre le decisioni ordinarie e straordinarie di potestà, nell'interesse superiore della bambina. Per questo motivo il Tribunale (*sic!!*) ritiene di rigettare la richiesta paterna di affidamento condiviso» (cfr. P. Scausa et al., Trib. per I Minorenni di Trieste, sentenza del 20-2-2013). Sentenze di questo genere, tutt'altro che rare, parrebbero comportare che al 30 per cento dei genitori separati del modello mondiale per la tutela dell'infanzia, quello svedese, dovrebbe essere tolto l'affido legale della prole. Questo pregiudizio ideologico nei confronti dell'affido alternato e della *joint physical custody*, causa di gran parte di quel malessere che in Italia sta inducendo alla deposizione di così tanti disegni di legge sul tema, deve dunque finire, tanto più che, come riassume Linda Nielsen nella sua metanalisi: *a*) i minori in *joint physical custody* stanno come e meglio di quelli collocati esclusivamente presso le madri; *b*) malgrado l'opinione dei tribunali, per ottenere un buon successo i genitori in *joint physical custody* non devono essere scevri di conflittualità, straordinariamente cooperativi o entusiasti della custodia materialmente condivisa; *c*) ormai si può dire che, a distanza di anni, i ragazzi che hanno potuto godere dell'affido materialmente congiunto si sono generalmente pronunciati a favore dell'esperienza vissuta (7). Non deve quindi stupire che, prima il Collegio nazionale dell'ordine degli psicologi e poi la Società italiana di Pediatria preventiva e sociale si siano vigorosamente schierate a favore del modello due genitori-due case. Per i bambini più piccoli l'avvio graduale verso la pariteticità delle cure può avvenire (come in effetti spesso avviene oggi in Belgio) secondo i suggerimenti riportati nell'audizione parlamentare dello psicologo infantile Jan Piet de Man, e chiaramente illustrati al Convegno del 23 ottobre 2013 presso il Parlamento europeo: il minore, vista la più ampia percezione del tempo, fino a tre anni non dovrebbe stare senza vedere il genitore meno coinvolto più di un numero di giorni pari all'età in anni meno 1. (8)

Purtroppo, però, un malinteso senso dell'interesse del minore e un *bias* (distorsione procedurale sistematica) evidente, concretizzando una grave frattura fra Scienza e Diritto probabilmente di cartesiana e vichiana memoria (cfr. Nel nome dei Figli, Booksprint edizioni), portano sistematicamente la magistratura italiana ad ignorare *in toto* la grande ricerca internazionale e le esperienze estere di Paesi progrediti; e a privilegiare, spesso con grave pregiudizio del bene da tutelare, forme sostanziali di obsoleto affidamento monogenitoriale. Riporta infatti il documento del CSM, avverso all'affido paritetico e materialmente condiviso *Alla ricerca delle prassi virtuose in materia di famiglia dopo la legge n. 54 del 2006*: «... E ciò senza contare che è nota a chiunque abbia dei figli, l'abitudine e la pigrizia dei ragazzi, soprattutto se adolescenti, i quali, presi totalmente dalle proprie abitudini di vita quotidiana e dalle problematiche esistenziali tipiche dell'età, preferiscono avere un solo e consolidato riferimento abitativo e non essere costretti, a periodi alterni più o meno lunghi, a fare la valigia e a trasferirsi nella casa dell'altro genitore, tanto più perché normalmente in entrambe le case non hanno un doppione di tutti i loro effetti personali». In realtà queste opinioni personali, non sostanziate da elementi oggettivi, che tanta influenza hanno purtroppo avuto nell'approccio quotidiano al problema della nostra magistratura, sono chiaramente smentite da grandi ricerche quali quella fiamminga del progetto «Lago» (il 23,8 per cento degli adolescenti di età compresa tra 12 e 18 anni figli di separati vive eguali tempi presso i due genitori e anche con soddisfazione) mentre nello studio danese su 6.000 ragazzi nati nel 1995 esiste un comprensibile calo (mediato dalla volontà dei minori e non da provvedimenti giudiziari) dell'affido

alternato nei quindicenni rispetto ai bambini di 7 o 11 anni ma non certo un azzeramento che giustifichi la posizione aprioristica dell'estensore del documento del CSM. Lo studio nazionale del Quebec (in Canada, ove mediamente le distanze chilometriche sono assai maggiori che in Italia) già nel 2006, anno della nostra legge 54, rilevava inoltre che il 29,66 per cento degli studenti delle scuole secondarie figli di separati viveva dal 40 al 60 per cento del tempo con ognuno dei genitori con un *trend* in continuo aumento. Altri studi extraeuropei rilevano che già prima del 2008 nel Wisconsin il 32 per cento dei figli di separati viveva oltre il 30 per cento del proprio tempo col genitore *less involved* e il 22 per cento viveva addirittura tempi uguali (Melli e Brown, 2008). Nello stesso periodo nello Stato di Washington oltre il 34 per cento dei minori viveva almeno il 35 per cento del tempo presso il genitore *less involved* e il 16 per cento godeva di tempi paritetici (George T., 2008). Situazione analoga si verificava in altri Stati (come l'Arizona e la California). In modo analogo in questi sette anni non è stato applicato un altro principio: quello del mantenimento diretto. Eppure, oltre a essere costume esteso ed inveterato di molti Stati progrediti (California, Svezia, Belgio, Stato di Washington) esso, come rilevato da molte ricerche tra cui la citata analisi di *Children Society*, contribuisce ad una percezione nel minore di maggior benessere economico (non dovendo più il genitore veder mediato il proprio contributo da una persona – l'ex *partner* – di cui, a torto o ragione, non ha fiducia). In Italia, invece, si è rimasti fermi all'antiquata idea dell'assegno, priva di valenze relazionali per il genitore meno coinvolto. Un'opzione che si può senz'altro prendere in esame in un processo di miglioramento, anche per favorire un clima di maggior reciproca fiducia, è quella del conto cointestato: non ci sarà più in questo caso, un genitore Bancomat e un beneficiario ma una corresponsabilizzazione delle due figure genitoriali. Un tema delicatissimo che è indispensabile affrontare con consapevolezza in un progetto di legge serio è quello del trasferimento di residenza: la vicinanza delle due abitazioni rappresenta un elemento fondamentale per l'esplicazione del diritto del minore alla bigenitorialità: in una grande ricerca longitudinale danese si evidenzia che condizione ottimale per un buon affido materialmente condiviso con relativi acclarati benefici è la vicinanza delle due case, ottimale se pari a un tragitto percorribile in 15 minuti di trasporto pubblico e del tutto compatibile fino a 30 minuti. In uno studio francese si evidenzia, illustrandoli con un bellissimo grafico, che la frequenza degli incontri e il mantenimento di contatti col genitore «*less involved*» seguono perfettamente la distanza chilometrica con un punto decisamente critico oltre le 4 ore di tragitto (in questo caso il 33 per cento dei minori perde definitivamente contatto col genitore «*less involved*») e con un punto di non ritorno per distanze così elevate che il genitore non riesce a quantificare la durata del viaggio (in questo caso l'81 per cento dei minori perde contatto col genitore «*less involved*» con una serie di conseguenze da tempo obiettivate dalla letteratura: alcolismo, gravidanze indesiderate, tabagismo, aumentato rischio suicidiario, dispersione scolastica eccetera). (9,10,11,12)

Si rileva *ad addendum* che lo stesso studio evidenzia che i minori che almeno all'inizio hanno goduto dell'affido alternato hanno perso il contatto col padre nell'1 per cento dei casi contro il 21 per cento di quelli in domiciliazione prevalente materna a dimostrazione ulteriore di quanto incidono oggi i provvedimenti giudiziari nell'interruzione dei rapporti figlio-genitore. Un appunto vorrei fare sul tema della mediazione: essa decolla nei Paesi che hanno *gender equity* e in cui non viene aprioristicamente premiata una genitorialità a senso unico. Questo non è chiaramente il caso dell'Italia che si distingue a livello mondiale per un incredibile 0,8% di affido esclusivo al padre (in Spagna l'affido esclusivo al padre è al 5,3 per cento, in Francia al 7 per cento – percentuale comunque ritenuta discriminatoria dal ministero per gli affari sociali –, in Germania al 13 per cento, in Svizzera al 3,77 per cento, in Slovacchia al 9,36 per cento, in Romania al 15% in Danimarca al 18% delle rare giudiziali e in Svezia non sotto il 10% delle rare giudiziali). (13)

Analogo discorso facciamo relativamente a quelle forme trattate nel DSM 5 come quelle problematiche relazionali genitore-figlio che «possono includere attribuzioni negative delle intenzioni dell'altro, ostilità o biasimo dell'altro e sentimenti ingiustificati di estraneamento», o come quelle forme di abuso psicologico definite «atti non accidentali verbali o simbolici di un genitore o *caregiver* che causano, o hanno la ragionevole probabilità di causare, un significativo

danno psicologico al bambino». Ridimensionando la sperequazione temporale tra i due genitori si avrà automaticamente un effetto di prevenzione e di riduzione di queste innegabili e frequenti forme di abuso psicologico e un miglioramento delle relazioni genitore-figlio, per cui non si ritiene di inserirle specificamente nell'articolato di un progetto di legge di riforma anche se, evidentemente, debbono essere motivo di confronto costante e di aggiornamento tra gli specialisti scientifici forensi. È stato osservato, inoltre, che nei Paesi con presunzione giuridica di affidamento materiale condiviso si utilizzano con parsimonia la perizia e la consulenza tecnica di ufficio che costituisce spesso altra fonte di *stress*, di allungamento dei tempi della causa (in Italia mediamente il triplo che negli altri Paesi europei!!) e di dispendio economico per genitori spesso in grave crisi economica. In Belgio, per esempio, il perito è chiamato solo in circostanze specifiche quali il sospetto di malattia psichiatrica di un genitore, grave sofferenza dei minori o rischio di rottura del rapporto genitore-figlio (mai verrebbe chiamato per definire i regimi di visita). Giova poi notare che i Paesi con buon equilibrio genitoriale (*gender equity*) e con coinvolgimento dei padri nella gestione della prole sono quelli che possono vantare i massimi livelli di emancipazione femminile (Svezia, Norvegia, Belgio, Danimarca, California).

Le modifiche dell'articolo 709-ter cpc sono necessarie per dare una maggiore incisività all'intervento del giudice, proprio come in parecchi Paesi di cultura anglosassone, essendo ormai pacifico dopo oltre sette anni dall'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 che l'ammonizione, anche reiterata, non ha nessun valore pratico e di dissuasione dall'intrattenere comportamenti contrari all'interesse della prole. In un progetto di legge scevro da ipocrisie si dovrebbe pure sottolineare la fattispecie del fenomeno emergente delle accuse false o infondate, accresciuto dal buonismo imperante nella aule giudiziarie (14). Per farci un'idea nella casistica di Camerini et al. il 92 per cento delle accuse di abusi su minori in corso di separazione è risultata infondata mentre il danno sui minori indistinguibile tra i due gruppi di bambini (quelli abusati e quelli sottoposti per ragioni infondate ai procedimenti d'accertamento della macchina giudiziaria) (15). Il fenomeno è comune in molti Paesi (in una ricerca istruita da pubblici ministeri in Olanda è risultato falso il 95 per cento delle accuse in corso di separazione) e anche nei Paesi stranieri si stanno studiando dei correttivi. (16)

In Spagna una voce chiara e al di fuori di ogni sospetto è stata quella del giudice della Corte provinciale di Barcellona Maria Sanahuja, membro dei Giudici per la democrazia, e della piattaforma Altre voci femministe: nel suo articolo su *El Pais*, tracciando un bilancio della legge di genere, il magistrato ha onestamente dichiarato senza mezzi termini: «Abbiamo acconsentito alla detenzione di migliaia di uomini che poi, per lo più, sono stati assolti, e probabilmente più di uno di noi ha condannato un innocente, secondo le leggi che, per le norme di procedura penale, hanno attribuito le responsabilità di "aggressore" all'imputato, prima di ogni ricerca finalizzata a determinare la veridicità dei fatti. Nel frattempo, la maggior parte delle donne che subiscono violenza estrema in molti casi la soffrono in modo silenzioso, vedendo che la loro causa ha subito discredito a causa delle azioni di coloro che se ne sono avvalse solo per i propri scopi e le proprie aspirazioni. È tempo di riavviare il dibattito in Parlamento, e di valutare i risultati del percorso intrapreso». Infatti l'osservatorio governativo spagnolo per la violenza di genere ha dichiarato nella sua relazione ufficiale che solo nell'anno 2008 ci sono state 142.125 accuse contro gli uomini e che solo il 12,7 per cento delle accuse fu poi confermato con una condanna. Il giudice Francisco Serrano, del Tribunale della famiglia di Siviglia, ha invece ripetutamente dichiarato che nella sua casistica solo il 97 per cento dei processi si concluse poi con una condanna e che palesemente la maggior parte delle denunce era stata fatta per trarre vantaggio personale da una legge nuova, promulgata in buona fede. In Australia, dove l'affidamento paritetico si può in pratica evitare solo evocando lo spettro di violenze e abusi, il noto giudice David Collier ha dichiarato all'*Australian Family Law Express News* che la falsa denuncia di abusi è la nuova arma giudiziaria emergente. Peraltro si rileva che nei Paesi anglosassoni, dove notoriamente una denuncia falsa può avere, a differenza che in Italia e in Spagna, grosse ripercussioni sia in sede di affidamento della prole che in ambito risarcitorio, la percentuale di false denunce risulta mediamente molto più bassa che da noi (a

dimostrazione che leggi e costumi giudiziari possono influenzare notevolmente i comportamenti delle persone).

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- 1- T.Bjarnason, P. Bendtsen, A. M. Arnarsson: "Life Satisfaction Among Children in Different Family Structures: A Comparative Study of 36 Western Societies", *Children & Society*, Vol. 26, (2012) pp. 51–62
- 2-Bjarnason T., Arnarsson A. M., "Joint physical custody and communication with parents: Comparative Study of 36 Western Societies", *Children & Society*, Vol. 26, (2012)
- 3- Beata Jablonska B.ScLindbergh, Risk behaviours, victimisation and mental distress among adolescents in different family structures, *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, August 2007, Volume 42, Issue 8, pp 656-663
- 4-Rapporto governativo svedese <http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-5-15>
- 5-Richard Warshak (2014): *Social Science and Parenting Plans for Young Children: A Consensus Report*, Psychology, Public Policy, and Law © 2014 (American Psychological Association)2014, Vol. 20, No. 1, 46–67
- 6-Living in two homes-a Swedish national survey of wellbeing in 12 and 15 year olds with joint physical custody Bergström et al. *BMC Public Health* 2013, 13:868
- 7- Linda Nielsen (2011), *Journal of Divorce & Remarriage Shared Parenting After Divorce: A Review of Shared Residential Parenting Research* Department of Education. 52:8, 586-609
- 12-William V. Fabricius e Jeffrey Hall, : "Young adults's perspectives on divorce", *Università dell'Arizona, USA, Family And Conciliation Courts Review*, 38 (4): 446-461, 2000
- 8- Une législation dans l'intérêt des enfants. Audition par la Sous-Commission Droit de la Famille, La Chambre, 16 février 2005 Chambre des représentants de Belgique: *Projet de loi tendant à privilégier l'hébergement égalitaire de l'enfant dont les parents sont séparés et réglementant l'exécution forcée en matière d'hébergement d'enfant. Rapport fait au nom de la Sous-commission Droit de la famille par Mme Valérie Deom.* http://www.figlipersempre.com/res/site39917/res663221_AFFIDIALTERNATOBELGA.pdf
- 9- Arnaud Régnier-Loilier, "When fathers lose touch with their children after a separation", *Population&Society*, num. 500, may 2013
- 10-Carol W. Metzler, et al. "The Social Context for Risky Sexual Behavior Among Adolescents," *Journal of Behavioral Medicine* 17 (1994)
- 11- Terry E. Duncan, Susan C. Duncan and Hyman Hops, "The Effects of Family cohesiveness and Peer Encouragement on the Development of Adolescent Alcohol Use: A Cohort-Sequential Approach to the Analysis of Longitudinal Data," *Journal of Studies on Alcohol* 55 (1994).
- 12- U.S. Department of Health and Human Services, National Center for Health Statistics, *Survey on Child Health*, Washington, DC, 1993
- 13- V.Vezzetti , *European children and the divorce of their parents. Communication in European parliament.* http://www.figlipersempre.com/res/site39917/res666721_europeanchildren2.pdf
- 14-V. Vezzetti, *Nel nome dei Figli*, Booksprint edizioni, 2010.
- 15- Giovanni B.Camerini, Daniele Berto, Lino Rossi, Marco Zanoli, *Disturbi psicopatologici e fattori di stress in procedimenti penali relativi all'abuso sessuale Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza* (2010), vol. 77: 127- 137.
- 16- Mrs.Drs.N.M. Nierop & Mr.Dr. P.Van de Eshof, *Misbruik, Misleiding en Misverstanden*, nov 2008

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1 (*Il mediatore familiare*)

Possono esercitare la professione di mediatori familiari le persone in possesso della laurea specialistica in discipline sociali, psicologiche, giuridiche, mediche o pedagogiche, nonché della formazione specifica, certificata da idonei titoli quali master universitari ovvero specializzazioni o perfezionamenti presso enti di formazione riconosciuti dalle regioni, aventi durata biennale e di almeno 350 ore.

Possono altresì esercitare l'attività di mediazione familiare coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di laurea specialistica e che abbiano già ottenuto la qualifica di "mediatore familiare" a seguito della formazione specifica almeno biennale certificata da *master* universitari ovvero a seguito della frequenza e del superamento dell'esame finale presso corsi di formazione almeno biennali e della durata di almeno 350 ore, purchè svolti e conclusi entro e non oltre il 31/12/2014.

Godono della qualifica di mediatori familiari anche gli avvocati purchè iscritti all'Ordine e in possesso della qualifica di "esperti in diritto di famiglia e dei minorenni" ai sensi della vigente legge professionale.

La professione di mediatore familiare può essere esercitata in forma individuale o associata secondo le disposizioni stabilite dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4.

Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono e mantengono annualmente aggiornati specifici elenchi pubblici in cui possono far domanda di iscrizione i mediatori familiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Il servizio di mediazione familiare può essere altresì offerto nei consultori familiari pubblici e privati da persone aventi la qualifica di mediatori familiari ai sensi della vigente legge.

Il mediatore familiare deve essere particolarmente e specificamente esperto nelle tecniche di mediazione ed in possesso delle approfondite conoscenze di diritto, psicologia e sociologia con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali

Art. 2 (*La mediazione familiare*)

La mediazione familiare può essere applicata a tutte le dispute tra parenti e tra affini, e tra coloro che vivano rapporti di convivenza more uxorio. Il mediatore familiare deve avere i necessari requisiti di imparzialità tra le parti e di neutralità nei riguardi del risultato del processo di mediazione. Il medesimo deve

- a) rispettare le opinioni delle parti;
- b) difendere la parità delle posizioni nell'ambito della trattativa
- c) informare le parti della possibilità di avvalersi della consulenza matrimoniale al fine di salvaguardare per quanto possibile l'unità della famiglia;
- d) astenersi dal tentare di imporre soluzioni alle parti;
- e) prestare particolare attenzione al superiore interesse dei minori anche incoraggiando i genitori a concentrarsi sulle esigenze della prole minorenni;
- f) prestare particolare attenzione alla eventuale sussistenza o al pericolo di episodi di violenza tra le parti, valutando l'opportunità di proseguire o meno la mediazione e in ogni caso informando le parti sulla fondamentale importanza di superare – mediante l'aiuto di specialisti – ogni forma di violenza endofamiliare;

g) astenersi dal fornire consulenza legale o psicologica alle parti;

Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Partecipano al procedimento di mediazione familiare le parti e i rispettivi legali. La partecipazione dei minorenni con età superiore agli anni 12 al procedimento di mediazione può essere ammessa solo con il consenso di tutte le parti e comunque di entrambi i genitori.

Art. 3 (La riservatezza)

Nessuno degli atti o documenti della mediazione può essere prodotto dalle parti nei procedimenti giudiziari ad eccezione dell'accordo, solo se sottoscritto dal mediatore familiare e controfirmato dalle parti e dai rispettivi legali, ovvero della proposta di accordo formulata dal mediatore ai sensi dell'articolo successivo.

Art. 4 (Il procedimento di mediazione familiare)

Le parti debbono rivolgersi ad un mediatore scelto tra quelli che esercitano la professione nell'ambito del distretto del Tribunale competente per territorio a norma del Codice di Procedura Civile. La partecipazione al procedimento di mediazione familiare è volontariamente scelta dalle parti e può essere interrotta in qualsiasi momento. La legge può tuttavia stabilire effetti premiali o corsie processuali preferenziali qualora le parti scelgano di avvalersi del procedimento di mediazione. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Giudice di ordinare alle parti di avvalersi della mediazione familiare nei casi particolari in cui ritenga – con ordinanza motivata – che la stessa sia nell'esclusivo interesse della prole minorenni oggettivamente definito. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore ai 6 mesi, decorrenti dal primo incontro cui abbiano partecipato entrambe le parti. Le parti devono partecipare al primo incontro del procedimento di mediazione assistite dai rispettivi avvocati qualora esse abbiano già dato loro mandato. Il mediatore familiare – su accordo delle parti - può chiedere che gli avvocati non partecipino agli incontri successivi ma gli stessi devono comunque essere presenti – a pena di nullità e inutilizzabilità – alla stipula dell'eventuale accordo ove raggiunto. Gli avvocati hanno il dovere di collaborare lealmente con il mediatore familiare. Si applicano gli art. 8, 9, 10, 11, 13 e 14 commi 1 e 2 del DLgs 28/10 come modificato dalla Legge 98/2013. L'efficacia esecutiva dell'accordo deve in ogni caso essere demandata al Tribunale competente per territorio a norma del Codice di Procedura Civile. Il Tribunale decide in camera di consiglio entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 5 (Le spese e i compensi per il mediatore familiare)

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero di Giustizia emana un Decreto per i parametri per la determinazione dei compensi professionali per i mediatori familiari, prevedendo in ogni caso la gratuità del primo incontro qualora la mediazione abbia esito negativo.

Art. 6. (Modifiche all'art. 178 C.P.C.)

All'articolo 178 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente: «L'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza stessa».(*Modifica all'articolo 178 del codice di procedura civile*)

Art. 7. (Modifiche all'art. 706 C.P.C.)

All'articolo 706 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma è premesso il seguente: «Prima di presentare la domanda di separazione personale i coniugi

possono rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato oppure esercente l'attività presso un consultorio pubblico o convenzionato, scelto di comune accordo. Questi ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene consegnato a ciascuno dei coniugi. Qualora per circostanze oggettive o soggettive non sia possibile ricomporre la comunione coniugale, il consulente o il mediatore informa i coniugi della possibilità di rivolgersi ad un avvocato per procedere con la separazione legale. Li informa altresì della possibilità di procedere con la mediazione familiare onde verificare la possibilità di addivenire ad un ricorso congiunto per la separazione consensuale. Qualora esistano figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, informa altresì i coniugi della necessità di redigere, eventualmente con il suo aiuto e anche con l'intervento dei rispettivi legali qualora questi abbiano ricevuto mandato, in modo concordato oppure in forma di proposta da parte di ciascuno, un piano educativo e un piano di riparto delle spese necessarie per la prole, come previsto dall'ultimo comma del presente articolo. In ogni caso il consulente familiare o il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un'attestazione sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la conciliazione e che la medesima non è riuscita»; b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Nel caso di cui al comma precedente, il ricorso e la memoria difensiva di cui al terzo comma, a pena di nullità, devono con-tenere altresì:

1) una dettagliata proposta di piano educativo che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori; 2) un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre che delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale».

Art. 8. (Modifiche all'art. 708 C.P.C.)

All'articolo 708 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «All'udienza di comparizione il presidente, salvo il caso di mancata comparizione di uno dei due coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 706, dispone il rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito ai medesimi di procedere al tentativo di conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore familiare scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, indicato dal presidente stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 706, primo comma»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Qualora la conciliazione riesca il presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuare il tentativo, il presidente, allegato al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione ovvero indicata a verbale la ragione per cui il tentativo non è stato effettuato, anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta le rispettive proposte educative e di riparto delle spese per la prole e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano educativo o al piano di riparto delle spese. Se uno dei coniugi non compare, il presidente accoglie nell'ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge, ove congrue e non contrarie all'interesse della prole».

Art. 9. (Modifiche all'art. 709-ter C.P.C.)

L'articolo 709-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 709-ter. - (*Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni*). – Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze, di manipolazioni psichiche o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice valuta prioritariamente una modifica dei provvedimenti di affidamento fino alla decadenza della responsabilità genitoriale ed emette misure di ripristino, restituzione o compensazione. Il giudice può anche congiuntamente: 1) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 3) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 600 a un massimo di 6.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

Art. 10. (Modifiche all'art. 711 C.P.C.)

L'articolo 711 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 711. - (*Separazione consensuale*). – Nel caso di separazione consensuale previsto dall'articolo 158 del codice civile, entrambi i coniugi presentano ricorso congiunto che, qualora esistano figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, deve a pena di nullità contenere un piano educativo e un piano di riparto delle spese, secondo quanto previsto dall'articolo 706, ultimo comma. Il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 706, tenta preliminarmente di conciliarli nel corso della medesima udienza. Se la conciliazione riesce, procede come previsto dall'articolo 708, secondo comma. Se la conciliazione non riesce il presidente dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come previste dal ricorso e dai piani educativo e di riparto delle spese. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, che provvede in camera di consiglio su relazione del presidente. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo 710».

Art. 11. (Modifiche all'art. 337-ter C.C.)

All'articolo 337 ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Per realizzare la finalità indicata dal il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino legalmente affidati ad ambedue i genitori. L'età dei figli, la distanza tra i luoghi di residenza o di effettiva dimora dei genitori e il tenore dei loro rapporti non rilevano ai fini del rispetto del diritto dei minori all'affidamento legalmente condiviso. I genitori devono collaborare presentando obbligatoriamente un piano genitoriale di gestione materialmente condivisa della prole che preveda un piano educativo e un piano di riparto delle spese secondo quanto previsto dall'articolo 706, ultimo comma, del codice procedura civile. Il giudice, informate le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa e analizzati i piani genitoriali, valuta prioritariamente, a richiesta motivata di almeno una delle parti e anche contro la volontà dell'altra parte, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori in modo da garantire ai figli tempi equivalenti di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori e di stabilire sempre un doppio domicilio anagrafico per la prole ed eventualmente una doppia residenza laddove la contingenza lo consenta.

Al fine di garantire la pariteticità temporale il giudice può anche prevedere ampi spazi di compensazione durante le feste scolastiche laddove l'obiettivo non sia raggiungibile nella quotidianità. In ogni caso, ove il giudice ritenga che nel caso specifico la domiciliazione a tempi paritetici non risponda all'interesse del minore, può fissare una domiciliazione non paritetica indicando dettagliatamente le ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria, al preciso scopo di consentire ai genitori di procedere a rimuovere tali cause con il fine preciso di garantire ai figli una piena ed equilibrata bigenitorialità. Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto. Il giudice, se richiesto, adotta con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non manifestamente contrari all'interesse dei minori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

b) Il terzo comma è sostituito dal seguente: "La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo o dei luoghi di residenza dei figli minorenni costituisce comunque decisione di maggior interesse e, conseguentemente, deve essere sempre preventivamente concordata tra i genitori ovvero, in caso di disaccordo, decisa dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei trasferimenti di residenza al di fuori del comune di residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della prole per il quale devono sussistere eccezionali ragioni esclusivamente a favore del minore. In ogni caso le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di residenza della prole devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento della prole. Le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenni decisi o richiesti da uno solo dei genitori. I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta. Salvo i casi di urgenza anche gli ospedali pubblici e privati devono accertare attraverso un modulo il consenso di ambedue i genitori a eventuali interventi chirurgici programmati»;

c) il quarto comma è sostituito dai seguenti: «Salvo diversi accordi delle parti, ciascuno dei genitori provvede proporzionalmente alle proprie risorse economiche, in forma diretta o per capitoli di spesa, al mantenimento dei figli, secondo il piano di riparto delle spese come concordato dai genitori o, in caso di disaccordo, come stabilito dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito i genitori procedono a versare il proprio contributo ordinario e straordinario per la prole su un conto corrente bancario o postale cointestato ad entrambi e dal quale entrambi possono attingere direttamente per le esigenze ordinarie e straordinarie dei figli. Il 10% delle somme versate in base al provvedimento giudiziario è detraibile da ciascun coniuge per la parte di propria spettanza. Salvo diversi accordi tra le parti vige l'obbligo di rendicontazione quadrimestrale alla controparte. L'ammontare del contributo posto a carico di ciascuno dei genitori è valutato tenendo conto: 1) dell'età del figlio e delle sue esigenze effettive; 2) delle risorse economiche complessive e relative dei genitori; 3) del tempo di cura dedicato da ciascun genitore nel corso dell'anno. Se un genitore viene meno all'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio con le modalità stabilite, a domanda di parte il giudice può decidere che l'inadempiente sia obbligato a provvedere mediante assegno perequativo periodico da versare all'altro genitore. Una frazione di tale assegno, a richiesta di una delle parti, può essere vincolata a nome del minore se esuberante rispetto alle reali necessità

in essere della prole. La quota vincolata entra nella disponibilità del figlio dal momento del raggiungimento della maggiore età». L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Art. 12. (*Modifiche all'art. 337-quater C.C.*)

Il terzo comma dell'art. 337-quater del codice civile è sostituito dal seguente: «Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli sono comunque adottate congiuntamente da entrambi i genitori. Il genitore al quale la prole non sia stata affidata ha il diritto e il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli e può ricorrere al giudice quando siano state assunte unilateralmente dal genitore affidatario decisioni di maggior interesse o ritenga siano state assunte decisioni pregiudizievoli per la prole. A tal fine di vigilanza è diritto del genitore non affidatario ricevere informazioni dagli istituti scolastici, dai medici del minore e dagli istituti di cura».

Art. 13. (*Modifiche all'art. 337 sexies C.C.*)

1. L'articolo 337 sexies C.C. è sostituito dal seguente: «Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Se non vi è accordo tra le parti circa il secondo domicilio o la seconda residenza dei figli, il giudice su richiesta di uno dei coniugi verifica comunque la possibilità che la casa familiare sia frazionata in due porzioni, una per ciascun coniuge. Se richiesto e ove non sia contrario all'interesse della prole può prendere in esame la possibilità che nella casa familiare si alternino i genitori anche secondo tempi di cura non necessariamente paritetici. Nel caso in cui la casa familiare sia cointestata ai coniugi e su di essa gravi il mutuo ipotecario acceso per il suo acquisto, quando sussiste comprovata difficoltà economico-abitativa di una delle parti il giudice, ove non sia contrario all'interesse della prole, può disporre direttamente su istanza di parte che l'immobile sia messo in vendita e il ricavato al netto delle spese di procedura sia diviso tra le parti secondo quanto previsto dagli articoli 787 e 788 del codice di procedura civile, ovvero ordinare il frazionamento dell'unità immobiliare come previsto dal primo periodo del presente comma. Può inoltre disporre che l'immobile sia frazionato in due lotti equipollenti, secondo quanto previsto dagli articoli 789, 790 e 791 del codice di procedura civile. L'assegnazione della casa familiare decade automaticamente nel caso in cui l'assegnatario non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente, ovvero su istanza di parte qualora l'assegnatario conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio. La compressione del diritto di proprietà nell'interesse della prole minorenni decade al compimento del ventunesimo anno di età della prole e può essere revocata a semplice domanda del proprietario, fermo restando il diritto dei figli a continuare a risiedervi. Per i figli affetti da grave handicap valgono comunque sempre le disposizioni in vigore per i minorenni. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643»;

Art. 14. (*Modifiche all'art. 337 septies C.C.*)

All'articolo 337 septies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Ogni forma di contribuzione a carico dei genitori e in favore del figlio minore deve essere automaticamente versata in suo favore non appena il medesimo compie gli anni diciotto. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio maggiorenne è comunque legittimato ad agire per l'adempimento anche l'altro genitore»;
- b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari commisurate ai tempi di coabitazione e alle proprie capacità professionali e reddituali, compatibilmente con i tempi necessari per l'istruzione e la formazione».

Art. 15. (*Modifiche all'art. 337-octies C.C.*)

All'articolo 337-octies del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti: «Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337 ter il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, prendendo in considerazione la sua spontanea opinione, tenendo conto dell'età e del grado di maturità. Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali idonei, al di fuori degli uffici giudiziari. L'audizione deve essere sempre verbalizzata in modo dettagliato e, a richiesta di almeno una delle parti, registrata con mezzi audiovisivi. Il giudice può con provvedimento motivato evitare di procedere all'ascolto solo nei casi di audizione già reiterata, anche da consulenti tecnici, ovvero quando l'audizione del minore sia comprovatamente e documentalmente pericolosa per lo sviluppo psico-fisico dello stesso »

Art. 16. (Modifiche all'art. 14 disp. att. C.P.C.)

All'articolo 14 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni di attuazione del codice di procedura civile», il primo comma è sostituito dal seguente: «L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e costituito da due membri nominati dal preside della facoltà più affine per materia dell'università degli studi più vicina e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici».

Art. 17. (Modifiche all'art. 19 disp. att. C.P.C.)

L'articolo 19 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 19. - (*Disciplina*). – La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del comitato di cui all'articolo 14, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Per il giudizio disciplinare è competente il comitato di cui all'articolo 14, presieduto dal procuratore generale della Repubblica competente per territorio». (*Modifica dell'articolo 19 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile*)

Art. 18. (Modifiche all'art. 22 disp. att. C.P.C.)

L'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 22. - (*Distribuzione degli incarichi*). – Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. I conferimenti debbono avvenire tassativamente a rotazione su base alfabetica, al fine di evitare sperequazioni nella distribuzione degli incarichi tra i periti. Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo deve interpellare per iscritto il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta. Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta. A nessun consulente iscritto all'albo possono essere affidate più di quindici consulenze ogni anno nella qualità di consulente tecnico dell'ufficio, di perito ovvero di consulente tecnico del pubblico ministero. Tale limitazione vale per tutto il territorio nazionale. La violazione della presente disposizione costituisce sempre grave illecito deontologico ed è sanzionata dall'ordine competente. Non possono essere affidate consulenze tecniche di ufficio, perizie o consulenze tecniche del pubblico ministero a persone non iscritte nei relativi albi».

Art. 19. (Modifiche all'art. 23 disp. att. C.P.C.)

Il primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «art. 23: Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo secondo il meccanismo di rotazione su base alfabetica in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore a quella degli incarichi affidati agli altri periti o comunque a quella prevista dall'articolo 22 e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi, anche a mezzo di strumenti informatici».

Art. 20. (Modifica dell'art. 316 bis C.C.)

L'art. 316 bis comma 1 del codice civile è sostituito dal seguente “Art. 316 bis I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.”

Art. 21(Ambito di applicazione)

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle procedure in corso alla data della sua entrata in vigore.

Art.22 (Invarianza degli oneri)

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.